



PROGETTO DI LEGGE

"Integrazioni e modifiche alla Legge 30 novembre 2004 n. 165 Riordino degli organismi Istituzionali e di gestione dell'istituto per la sicurezza sociale"

Art. 1

(Modifica art. 7 Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi dell'Istituto per la Sicurezza Sociale: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Consiglio per la Previdenza, la Consulta Sociale e Sanitaria.
2. Gli organi dell'I.S.S. rispondono di ogni danno economico arrecato all'Istituto per la Sicurezza Sociale per dolo e colpa grave.
3. Oltre alle incompatibilità stabilite dalla presente Legge per ogni specifico Organo, sono incompatibili con ogni carica negli Organi dell'I.S.S.:
 - a. i dipendenti I.S.S con esclusione del Direttore Generale;
 - b. gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di Istituti Bancari e società finanziarie;
 - c. gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti di società ed enti, i titolari di licenza esercitanti attività economiche nei settori della vendita, produzione, gestione di materiale sanitario, di case di cura, strutture di accoglienza.
4. I membri degli Organi non possono prendere parte a discussioni, deliberazioni, atti, contratti e provvedimenti nei quali abbiano interesse personale o ove l'abbiano i loro congiunti od affini entro il secondo grado.

Art. 2

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 bis

(Consiglio di Amministrazione)

1. L'I.S.S. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Grande e Generale, con almeno i due terzi degli aventi diritto, in un numero di membri pari a cinque, compreso il Presidente, scelti tra persone con competenze ed esperienze in ambito economico e/o giuridico e dotate dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di vigilanza vigenti.



UNIONE PER LA REPUBBLICA
v. Cà Franceschino, 3 - 47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 909 884 - Fax 0549 972 855
Country code (+)378 - drop 0549 - C.O.E. SM23 305
www.upr.sm

3. Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione e decadono immediatamente se nominati coloro che si trovino nella condizione di soggetto inidoneo ai sensi della Legge sulle Società.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, per una durata massima complessiva di 6 (sei) anni.
5. Nella prima seduta utile, il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti, il Vice Presidente al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Art. 3

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 ter

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti e Sindaci.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso contenente l'ordine del giorno da spedire ai Consiglieri via posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata senza rispetto del termine di cui al comma precedente purché con un giorno almeno di preavviso.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei suoi componenti ne facciano richiesta indicando gli argomenti da sottoporre al Consiglio medesimo.
5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce altresì ogni qualvolta ne faccia richiesta il Direttore Generale ovvero almeno due membri del Collegio Sindacale.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono presenziare esclusivamente, oltre ai membri del predetto organo, i membri del Collegio Sindacale, il Direttore Generale, il Segretario verbalizzante ed eventuali soggetti terzi, purché convocati.

Art. 4

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 quater

(Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno una volta al mese, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su convocazione del Vice Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri.



3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le delibere assunte devono risultare da apposito processo verbale.
5. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto, assentandosi temporaneamente dalla sede della riunione. L'astensione viene verbalizzata.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Collegio Sindacale. Anche a queste figure si applica il dovere di assentarsi dalla seduta di cui al comma che precede.

Art. 5

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 quinquies

(Verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario verbalizzante scegliendolo tra i dipendenti I.S.S.. In caso di assenza od impedimento del Segretario verbalizzante ne adempie le funzioni altro dipendente all'uopo nominato.
2. I verbali delle sedute del Consiglio sono firmati dal Presidente, o dal Vicepresidente in assenza di questi, e dal Segretario verbalizzante.
3. I verbali, muniti del visto del Presidente, fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi.
4. Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche e rese disponibili sul sito web istituzionale I.S.S. entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 5

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 sexies

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. La gestione dell'I.S.S. spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie a norma dei disposti di Legge.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
 - a) adotta gli atti ed intraprende ogni iniziativa utile per il perseguimento degli scopi e per la realizzazione delle attività e l'erogazione dei servizi previsti da Legge;

UNIONE PER LA REPUBBLICA

v. Cà Franceschino, 3 - 47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 909 884 - Fax 0549 972 855
Country code (+) 378 - drop 0549 - C.O.F. SM23 305

www.upr.sm



- b) delibera la stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi a favore della società autorizzando alla firma il Direttore Generale;
- c) delibera appalti e/o trattative private per la fornitura di beni e servizi a favore della società, stabilendone i relativi criteri;
- d) propone al Consiglio Grande e Generale l'acquisizione e l'alienazione di beni immobili funzionali all'esercizio delle attività di competenza dell'I.S.S.;
- e) approva il bilancio annuale di previsione e il bilancio consuntivo; formula eventuali richieste di variazioni negli stanziamenti annuali da parte dell'Ecc.ma Camera;
- f) indica, fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale, il Direttore Generale;
- g) delibera l'assunzione del personale e la nomina del Vice Direttore su proposta del Direttore Generale;
- h) sottoscrive, con le controparti sindacali, accordi, integrazioni o variazioni agli allegati contrattuali relativi al rapporto di lavoro;
- i) determina il compenso, le indennità e le altre condizioni contrattuali per i consulenti esterni;
- j) propone al Consiglio Grande e Generale e al Congresso di Stato, tutte le deliberazioni che ritenga opportuno rimettere alla sua valutazione;
- k) delibera l'attivazione e/o la soppressione di servizi su proposta del Direttore Generale;
- l) delibera esternalizzazioni di specifiche operatività;
- m) delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento dell'I.S.S. e all'erogazione dei servizi;
- n) delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi dell'I.S.S..

Art. 6

(Integrazioni Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 7 septies

(Il Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'I.S.S..
2. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica per 1 anno.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di necessità ed urgenza il Presidente ha la facoltà di adottare, congiuntamente con il Direttore Generale, le iniziative improcrastinabili di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

UNIONE PER LA REPUBBLICA

v. Cà Franceschino, 3 - 47893 Borgo Maggiore
Repubblica di San Marino
Tel. 0549 909 884 - Fax 0549 972 855
Country code (+) 378 - dir. 0549 - C.O.E. SM23 305

www.upr.sm



5. In caso di impedimento o assenza del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente se nominato. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 7

(Modifiche Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 8

(Poteri di gestione)

1. Articolo abrogato

Art. 7

(Modifiche art. 9 Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 9

(Nomina e composizione degli organi)

1. Il Direttore Generale è designato dal Consiglio di Amministrazione con presa d'atto del Consiglio Grande e Generale, dura in carica tre anni ed è riconfermabile per un massimo di due mandati.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri nominati dal Consiglio Grande e Generale che durano in carica 3 anni, indicati uno dai Gruppi Consiliari, uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e uno dalle Associazioni di Categoria. Il Presidente viene eletto tra i membri dell'organo nella prima seduta. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti o al Collegio dei Ragionieri Commercialisti o all'Ordine degli Avvocati e Notai.
3. Il Consiglio per la Previdenza è composto da otto membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, di cui due indicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e due dalle Associazioni di Categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni.
4. La Consulta Sociale e Sanitaria è composta da otto membri nominati dal Consiglio Grande e Generale di cui due indicati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti e due dalle Associazioni di Categoria dei datori di lavoro e del lavoro autonomo. I membri durano in carica cinque anni.



Art. 8

(Modifiche art. 11 Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 11

(Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale, dà esecuzione alle delibere assembleari, esercita la funzione di Capo del Personale dell'I.S.S.; ha inoltre la gestione delle graduatorie pubbliche per incarichi, sostituzioni e supplenze del personale sanitario e socio sanitario, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio del Lavoro.
2. Il personale dipendente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale con rapporto di impiego pubblico viene assunto nei limiti dell'organico del Dipartimento Sanità.
3. Il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione, per la decisione, la nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni si avvale della collaborazione del Direttore Amministrativo e del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie.
5. Il Direttore Generale risponde personalmente per tutto ciò che concerne l'esercizio tecnico ed amministrativo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale nei limiti delle proprie attribuzioni.
6. La responsabilità attribuita al Direttore Generale non esonera il personale dipendente da quelle in cui esso personalmente potrà incorrere per azioni ed omissioni, tenuto conto delle attribuzioni e dei doveri di ciascuno.
7. Il Direttore Generale è assunto sulla base di uno specifico contratto di lavoro che disciplina gli aspetti normativi ed economici; svolge la sua attività a tempo pieno per l'Istituto per la Sicurezza Sociale; le sue funzioni sono incompatibili con qualsiasi altro impiego, commercio, industria e professione, nonché con l'incarico di membro del Consiglio Grande e Generale.
8. E' tenuto ad intervenire con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, della Consulta e del Consiglio.
9. I titoli di studio e professionali sono indicati nell'Allegato A alla presente legge, deve essere cittadino sammarinese o residente.

Art. 9

(Modifiche art. 14 Legge 30 novembre 2004 n. 165)

Art. 14

(Competenze del Comitato Esecutivo)

1. Tutte le attribuzioni in capo al Comitato Esecutivo stabilite dalla Legge 2004/165 sono attribuite al Consiglio di Amministrazione I.S.S..

UPR



Art. 10

(Abrogazione articoli 15,16,17,18,19 Legge 30 novembre 2004 n. 165)

1. Gli articoli 15,16,17,18,19 sono abrogati

Art. 11

(Commissione interna)

1. La Commissione interna rappresenta i dipendenti di fronte al Consiglio di Amministrazione e Direzione Generale I.S.S., con lo scopo di creare e instaurare nell'Istituto un rapporto di fiducia con il personale, promuovendone la reciproca collaborazione; discutere di tutte le questioni di interesse comune e mantenere il senso di reciproca responsabilità.
2. La commissione è composta da dipendenti di ogni ordine e grado I.S.S. e ha un numero massimo di 10 (dieci) membri, è rinnovata ogni 3 anni e regola la propria attività con un regolamento interno trasmesso per conoscenza al Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Norma di coordinamento)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente Legge.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.